

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 94° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1986

#### Presidenza del Presidente BONIFACIO

##### INDICE

###### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno» (697), d'iniziativa dei senatori Pinto Michele ed altri

«Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno» (806)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 806, con assorbimento del disegno di legge n. 697)

PRESIDENTE ..... Pag. 1, 3, 7 e *passim*  
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . 4, 6, 8  
e *passim*

DE CINQUE (DC) ..... 5, 10

GARIBALDI (PSI) ..... 2, 5, 8 e *passim*

JANNELLI (PSI), relatore alla Commissione ... 3, 6, 8  
e *passim*

MAFFIOLETTI (PCI) ..... 6, 9, 10

SAPORITO (DC) ..... 2, 10

TARAMELLI (PCI) ..... 3, 9, 10

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri

«Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità

*una tantum* prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)» (569), d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (843)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 11, 12

SAPORITO (DC), relatore alla Commissione ..... 11

TARAMELLI (PCI) ..... 12

*I lavori hanno inizio alle ore 10,20.*

###### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno» (697), d'iniziativa dei senatori Pinto Michele ed altri

«Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno» (806)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 806, con assorbimento del disegno di legge n. 697)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei dise-

gni di legge: «Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno», d'iniziativa dei senatori Pinto Michele ed altri e: «Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno».

Riprendiamo la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 maggio scorso.

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista è favorevole ad una sollecita approvazione delle misure indicate dai due disegni di legge che stiamo discutendo, anche se ritiene il disegno di legge n. 806 presentato dal Governo più confacente, data la sua maggiore organicità.

Intendo presentare un emendamento all'articolo 2 per il quale ritengo necessario un chiarimento: la quasi totalità degli appartenenti alla Pubblica sicurezza, infatti, è rappresentata da due sindacati; le procedure elettorali per la designazione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione a rappresentanza generale sono tali per cui il sindacato autonomo, pur potendo contare su un cospicuo numero di iscritti, potrebbe anche essere escluso dal consiglio di amministrazione stesso. Credo allora che al di là dell'emendamento da me presentato, esista un problema che vale la pena di sollevare.

A titolo personale propongo pertanto un emendamento che credo corrisponda agli obiettivi di un buon funzionamento del consiglio di amministrazione a rappresentanza generale e quindi ad un buon andamento della Pubblica amministrazione. L'emendamento si propone di congegnare i meccanismi elettorali in maniera tale che possa essere rappresentato anche il sindacato minoritario. Sottopongo pertanto all'attenzione della Commissione e del Governo la seguente proposta: riformulare l'ultimo periodo dell'articolo 2 del testo presentato dal Governo in modo che il rappresentante elettivo del consiglio di amministrazione a rappresentanza generale sia colui che abbia conseguito il maggior numero di preferenze nella lista maggioritaria, mentre il rappresentante supplente sia colui che abbia conseguito il mag-

gior numero di preferenze nella lista minoritaria. Capisco che tale proposta possa sembrare un artificio strumentale, ma il problema — come ripeto — è reale, e dati i rapporti all'interno della rappresentanza generale stabiliti dal disegno di legge governativo, a mio parere non vi è una soluzione diversa.

Ho fatto questa proposta perchè credo che il miglior funzionamento del consiglio di amministrazione, nonchè l'effettiva corrispondenza ai suoi scopi si otterrebbero soltanto con la presenza nel consiglio stesso degli esponenti delle forze sindacali che rappresentano la quasi totalità degli appartenenti al corpo di Pubblica sicurezza.

La mia proposta risponde ad esigenze politiche, configura una soluzione politica, e sono pertanto cosciente che presta il fianco ad obiezioni tecniche sicuramente convincenti. Penso tuttavia sia opportuno dare primato alle esigenze politiche che sono quelle della rappresentatività in funzione della consistenza, cosicchè l'organismo possa funzionare al meglio delle proprie possibilità.

SAPORITO. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole alla rapida approvazione di un provvedimento risultante dal disegno di legge governativo armonizzato col disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Siamo ormai prossimi al rinnovo del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, e vorremmo che tale votazione si effettuasse sulla base della nuova normativa; visto che il disegno di legge è al nostro esame in prima lettura, auspichiamo che possa giungere rapidamente all'altro ramo del Parlamento, cosicchè le prossime elezioni avvengano sulla base della legge rivista e modificata.

Rivolgo a tal fine un auspicio al rappresentante del Governo pregandolo di farsi portavoce presso il Ministro affinché — in prossimità dell'approvazione di una nuova normativa — rinvi la data prevista per le elezioni del consiglio di amministrazione.

Siamo d'accordo anche dal punto di vista del contenuto perchè si armonizzano di nuovo le competenze del consiglio di amministrazione sul piano della rappresentanza e su quello della funzionalità rappresentativa glo-

bale dell'organo di cui si tratta. Approvando il disegno di legge al nostro esame si potrà provvedere anche a realizzare le nuove disposizioni contenute nel disegno di legge n. 56, già approvato da questo ramo del Parlamento ed ora in votazione alla Camera.

Il nuovo consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno dovrà svolgere un ruolo essenziale per passare a quella fase delicata di completamento della riforma della polizia. Siamo anche favorevoli all'emendamento, presentato dal senatore Garibaldi, al comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, in quanto riteniamo che esso chiarisca meglio la disposizione in oggetto.

TARAMELLI. Signor Presidente, dico subito che eravamo abbastanza disponibili ad un voto favorevole, e lo siamo tuttora, al disegno di legge in esame nel testo presentato dal Governo. Tuttavia non ho capito bene il senso dell'emendamento presentato dal senatore Garibaldi.

PRESIDENTE. Il senatore Garibaldi ha presentato un emendamento e ne ha adombrato un secondo. Tuttavia, per quanto attiene i lavori della nostra Commissione, esiste solo l'emendamento presentato.

TARAMELLI. Siamo favorevoli al testo presentato dal Governo. Leggendo l'emendamento del senatore Garibaldi ed ascoltando i suoi commenti sono stato tratto in inganno, poichè mi era sembrato che anche l'ultima parte del suo intervento si riferisse all'emendamento da lui presentato.

Ribadisco quindi la nostra posizione favorevole, anche se abbiamo una riserva di fondo sui consigli di amministrazione perchè riteniamo che questi non rappresentino e non corrispondano alle esigenze di una moderna amministrazione pubblica, amministrazione che ripetutamente diciamo deve essere riformata senza che però ne consegua mai un'iniziativa in tal senso. Un consiglio d'amministrazione che si occupa prevalentemente delle questioni del personale anzichè dedicare le sue intelligenze ed energie per far funzionare la macchina del Ministero

diventa un elemento corporativo. Tuttavia, fintanto che non si arrivi alla modifica dell'attuale consiglio di amministrazione, riteniamo che la proposta tendente a portare allo stesso livello le tre grandi componenti (amministrazione civile, polizia di Stato e vigili del fuoco) e quindi di unificarne i meccanismi elettorali costituisca una misura tecnica opportuna.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Poichè è stato presentato soltanto un emendamento, affinchè il Sottosegretario abbia anche elementi sufficienti di valutazione ed il presentatore dell'emendamento abbia ugualmente presenti le modifiche che ho intenzione di proporre al testo dell'emendamento stesso, chiedo al senatore Garibaldi, al sottosegretario Ciaffi ed alla Commissione intera di volersi esprimere su due modificazioni, una di carattere formale ed una di carattere formale e sostanziale insieme, che mi accingo ad illustrare.

La prima modifica consiste nella sostituzione delle parole «nei consigli di settore», con le altre «nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari di settore». Quest'ultima formulazione, infatti, mi sembra più corretta e più precisa.

La seconda modifica che intendo proporre riguarda il numero dei candidati della lista votata dall'elettore verso i quali il medesimo abbia manifestato la preferenza, numero che nell'emendamento del senatore Garibaldi viene indicato in quattro unità mentre ritengo che sarebbe opportuno ridurlo a tre unità. In tal modo, a mio avviso, si mantiene la possibilità di assicurare la presenza di una minoranza, di una lista di contrapposizione. Qualora infatti vi fossero due liste che si contrappongono, è probabile che, se venissero coperti tutti e quattro i posti dalla lista di maggioranza, la minoranza non avrebbe la possibilità teorica e pratica di potersi far rappresentare.

Chiedo perciò al senatore Garibaldi se non ritenga opportuno ridurre da quattro a tre il numero delle preferenze da esprimere.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, non capisco perchè dobbiamo addentrarci a regola-

mentare un meccanismo elettorale che non si conosce bene e che è derivato da una trattativa del Governo con le organizzazioni sindacali settoriali. Nella elezione a liste concorrenti non è il numero delle preferenze che si possono esprimere a realizzare la garanzia delle minoranze; semmai un maggior numero di preferenze da esprimere aumenta le possibilità di scelta dell'elettore. A mio parere non dovremmo entrare a regolamentare il meccanismo elettorale in questione; dobbiamo pronunciarci sul disegno di legge nel suo complesso, verificando se in esso trovi posto quell'esigenza che ne ha motivato la presentazione. Il discorso da affrontare, semmai, è quello sulla natura e sulle funzioni dei consigli di amministrazione dei Ministeri; questo è il problema che dovrebbe catalizzare la nostra attenzione, se tale istituto debba sopravvivere o meno — cosa su cui nutro molti dubbi — quali siano i suoi poteri e le sue funzioni, quando la gestione del personale dovrebbe far capo alla funzione pubblica.

Pregherei il senatore Garibaldi di riflettere su questo, per evitare, nel varare il provvedimento, di scadere in un tecnicismo fine a se stesso e che non porta a nessun risultato.

*CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno.*  
Vorrei chiarire il problema della votazione su liste concorrenti, visto che possono crearsi a questo proposito degli equivoci. La votazione non è limitata ad un'unica lista, con limitazione a tre delle preferenze da esprimere; si vota su liste diverse, quindi ogni lista compete con l'altra lista. Il problema delle preferenze da esprimere all'interno della lista da votare non ha rilevanza ai fini della garanzia delle minoranze, possono essere quattro, o tre, o qual altro numero ritenuto opportuno. Mi sembra importante chiarire questo punto perchè in una votazione a liste concorrenti la garanzia delle minoranze non ha nessun rapporto con il numero delle preferenze che si possono esprimere.

Detto questo, il Governo si dichiara favorevole all'emendamento presentato dal senatore Garibaldi con la precisazione proposta dal relatore, perchè il consiglio di amministrazione, pur venendo modificato in una sua

componente a seconda che discuta di un settore o di un altro, è sempre unico. Tale emendamento esplica un aspetto che nel testo governativo è trattato in modo troppo sintetico. Dobbiamo in questo momento mettere da parte l'obiezione pregiudiziale di una riforma del consiglio di amministrazione secondo indirizzi di riorganizzazione del pubblico impiego e dobbiamo muoverci all'interno dell'attuale ordinamento, che peraltro è carente perchè, mentre prevede una partecipazione del personale di settore alla trattazione degli affari relativi alla polizia di Stato, non altrettanto è previsto per la trattazione dei problemi dei vigili del fuoco.

Il disegno di legge in discussione tenderebbe a configurare questa nuova architettura: consiglio d'amministrazione unico per la trattazione degli affari generali del bilancio, mentre la componente del personale in seno al consiglio di amministrazione viene sostituita dalle rappresentanze di settore (vigili del fuoco, polizia di Stato, amministrazione civile) nella trattazione degli affari rispettivamente riguardanti i diversi settori. Quindi il consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno rimane unico e per gli affari generali decide con la rappresentanza generale del personale, composta di tre rappresentanti, ognuno dei quali espresso da ognuno dei tre settori con meccanismo elettorale a suffragio universale. Quando invece si trattano affari di settore, al consiglio di amministrazione partecipano i rappresentanti del corrispondente settore, che sostituiscono la rappresentanza generale del personale, in numero di quattro membri, come avviene, del resto, attualmente. Quattro membri eletti a suffragio universale dal Corpo dei vigili del fuoco, quattro dal Corpo di pubblica sicurezza, e quattro dall'amministrazione civile; questi eletti siedono nel consiglio di amministrazione per trattare gli ordini del giorno riguardanti il loro settore.

Le leggi dello Stato già stabiliscono che i compiti del consiglio di amministrazione a competenza generale sono di indirizzo e di bilancio, mentre i compiti più pregnanti rispetto ai problemi dell'amministrazione del personale vengono espletati in un consiglio di amministrazione in cui siano presenti

quattro rappresentanti del personale del settore. Questi rappresentanti vengono eletti, così come la legge ed il regolamento già prevedono, con un sistema proporzionale, a liste concorrenti, che sostanzialmente ricalca il sistema di Hondt. Ricordo che la nuova legge rimanda alla modalità del regolamento elettorale, ed infatti il terzo comma dell'articolo 1 recita: «Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione cui compete la trattazione degli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza e degli affari relativi al personale dell'Amministrazione civile si continuano ad applicare le disposizioni stabilite, rispettivamente, nell'articolo 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340».

Il terzo comma dell'articolo 2, inoltre, prevede l'osservanza, per quanto applicabili, delle disposizioni vigenti ed in particolare fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

I tre rappresentanti per ogni settore vengono eletti in tre distinti suffragi universali e risulta eletto il primo delle tre liste. In merito ad una proposta avanzata dal senatore Garibaldi, pur non formalizzata, desidero chiarire che a parere del Governo è assurdo pensare che il supplente possa essere espressione di una volontà alternativa rispetto a quella maggioritaria.

Per i quattro rappresentanti eletti per la trattazione degli affari di settore si confrontano diverse liste ciascuna delle quali composta da non meno di due e da non più di otto componenti; ogni elettore vota una lista, ed i quattro rappresentanti vengono divisi proporzionalmente tra le varie liste sulla base di un regolamento già in vigore per l'attuale elezione. Le preferenze sono finalizzate esclusivamente a determinare chi risulterà eletto nell'ambito di ciascuna lista. Tale norma, quindi, non deve che richiamare il regolamento già in vigore per il sistema elettorale prescelto.

Ferma pertanto l'obiezione pregiudiziale circa una diversa configurazione del consi-

glio di amministrazione e della rappresentanza degli interessi del personale all'interno del consiglio stesso — obiezione che non può essere affrontata e risolta in questa sede — il disegno di legge, su legittima richiesta delle rappresentanze sindacali, intende adeguare la normativa concernente il Corpo dei vigili del fuoco alla normativa prevista per il Corpo di pubblica sicurezza dalla legge sulla pubblica sicurezza e che prevede l'enucleazione di un consiglio di amministrazione con la diretta rappresentanza del settore per la gestione degli affari riguardanti il settore stesso. Oggi viceversa il Corpo dei vigili del fuoco vede rappresentati i suoi problemi nel «calderone» del consiglio di amministrazione a competenza generale.

La soluzione proposta dall'emendamento presentato dal senatore Garibaldi è condivisa dal Governo in quanto — in relazione al primo e al secondo comma — esplicita le modalità di votazione distinguendo il caso in cui si eleggono i tre rappresentanti nel consiglio di amministrazione a competenza generale dal caso in cui si eleggono i quattro rappresentanti nel consiglio di amministrazione per la trattazione dei problemi di ciascun settore. Chiedo tuttavia una modifica dell'emendamento, accogliendo l'importante proposta del relatore che riafferma che i rappresentanti del personale fanno parte del consiglio di amministrazione e non dei consigli di amministrazione in quanto i consigli di amministrazione di settore non esistono, e sono soltanto articolazioni dell'unico consiglio di amministrazione.

DE CINQUE. Vorrei chiedere al senatore Garibaldi se l'emendamento da lui proposto, sostitutivo del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2, debba intendersi sostitutivo anche del terzo periodo.

GARIBALDI. Il terzo periodo resta, ma a tal fine vorrei fare un intervento di carattere metodologico.

Queste norme traggono origine dal decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

impiegati civili dello Stato: esso, in riferimento allo specifico problema del consiglio di amministrazione, e precisamente all'articolo 146, stabiliva che i rappresentanti del personale venivano scelti dagli altri membri del consiglio di amministrazione. Questa norma è rimasta in vigore fino al 1981, quando la legge n. 121, di riforma della Pubblica sicurezza, introdusse, all'articolo 41, una rilevante novità stabilendo che i due rappresentanti fossero eletti dal personale.

Ciò crea disagio nel sistema, che voleva due rappresentanti per tutto il personale della pubblica sicurezza. Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, stabilisce che i rappresentanti di tale personale diventano quattro, sempre elettivi. Viene modificato, in altre parole, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il consiglio di amministrazione tratta tutte le norme riguardanti i meccanismi delle votazioni e la presentazione delle liste, norme che vanno tutte nella direzione della cooptazione verticistica; non sono, cioè, norme orientate al principio della rappresentatività. Ogni forma costituzionale dovrebbe preoccuparsi di difendere le posizioni minoritarie, altrimenti si potrebbe arrivare a soluzioni inaccettabili come quella, ad esempio, secondo cui chi raggiunge il 51 per cento dei suffragi nelle elezioni politiche non ammette le minoranze nel Parlamento. Qui non vi sono visioni legate ai diversi meccanismi di rappresentanza sindacale; a me pare che il meccanismo sia finalizzato ad escludere pregiudizialmente posizioni diversificate. Ciò comporta inevitabilmente, nella sua logica e filosofia, nei suoi concetti ispiratori, l'esistenza di un sindacato unico, magari, se si vuole, confederale.

Tuttavia mi parrebbe abbastanza ragionevole l'aspirazione di garantire che il consiglio di amministrazione decida su cose concrete, sul destino e sulla carriera del personale.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa garanzia esiste già.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Chi è iscritto al sindacato unitario va avanti, chi non lo è rischia di rimanere fermo.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi è l'elezione diretta da parte di tutti gli agenti di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco. Un qualsiasi gruppo che voglia presentare una lista può farlo. Su quattro rappresentanti, con il sistema proporzionale, alla lista di minoranza sarà sufficiente conseguire il quarto quoziente per assicurarsi un rappresentante. Tuttavia non si può inventare un'altra norma in cui si riservino dei posti di diritto a qualcuno. Il sistema democratico elettivo proporzionale garantisce ugualmente le minoranze. Non riesco pertanto a capire il cruccio del relatore.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Quanto afferma il Sottosegretario non è applicabile al caso in specie perchè si tratta di una categoria ristretta. Il gruppo più forte concentra i propri voti su una lista la quale si aggiudica tutti i posti a disposizione.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Certo, se prende il 99 per cento delle preferenze, è anche giusto che tale lista imponga tutti i suoi rappresentanti.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Sono eletti i candidati che raggiungono il maggior numero di preferenze, che in pratica saranno quelli della lista maggioritaria. Non sono stabiliti dei quozienti.

MAFFIOLETTI. Il sistema di cui stiamo parlando è quello in vigore anche negli altri Ministeri.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. A me sembra che, nell'emendamento presentato dal senatore Garibaldi, si intenda che sono eletti coloro che raggiungono il maggior numero di preferenze. La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti farà quindi probabilmente il pieno dei posti a disposizione. Nelle votazioni di cui ci stiamo interessando non esiste il quoziente individuale

elettorale, ma solo quello di lista. Pertanto, ripeto, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti si aggiudica tutti e quattro i posti a disposizione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Propongo che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 806. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo 1, con l'avvertenza che a seguito della lettera del Presidente del Senato del 28 febbraio scorso, relativa alla formulazione tecnica dei testi legislativi, vengono introdotte in tale articolo e nei successivi, le conseguenti modificazioni di carattere puramente formale.

#### Art. 1.

*(Rappresentanze elettive del personale  
nel consiglio di amministrazione  
del Ministero dell'interno)*

1. Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i rappresentanti di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti al Corpo, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

2. La commissione di avanzamento prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, è soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al consiglio di amministrazione di cui al precedente comma 1.

3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione cui compete la trattazione degli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica

sicurezza e degli affari relativi al personale dell'Amministrazione civile si continuano ad applicare le disposizioni stabilite, rispettivamente, nell'articolo 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

**È approvato.**

#### Art. 2.

*(Elezione dei rappresentanti del personale  
nel consiglio di amministrazione  
a competenza generale)*

1. Nella medesima tornata elettorale fissata per l'elezione dei rappresentanti del personale previsti dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 3, si procede, rispettivamente per ciascuna delle tre speciali composizioni ivi indicate, all'elezione, con votazione separata, di un rappresentante effettivo del personale e di un supplente nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore.

2. I membri di cui al precedente comma 1 sono eletti, ciascuno in rappresentanza della propria componente, dal personale della Polizia di Stato, dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti ai ruoli delle rispettive Amministrazioni.

3. Ai fini indicati nei precedenti commi 1 e 2 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti e quelle dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a otto e non inferiore a due e l'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a quattro. Risulteranno eletti, quale rappresentante effettivo e supplente, nell'ordine, i candidati con il maggior numero di preferenze individuali nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Garibaldi un emendamento tendente a sostituire al comma 3 il secondo periodo con il seguente:

«In attuazione di tali disposizioni, per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a otto e non inferiore a due: l'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a quattro. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi da quelli di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a due e l'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata».

Prima di passare alla votazione, chiedo al senatore Garibaldi se ritiene di accettare la proposta del relatore Jannelli tendente a sostituire le parole «nei consigli di settore» con le altre «nel consiglio di amministrazione per l'attuazione degli affari di settore».

GARIBALDI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il secondo suggerimento del senatore Jannelli è di far sì che, dove si legge «non superiore a quattro», si legga «non superiore a tre».

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Il terzo comma dell'articolo 2 contiene un rinvio alle norme esistenti in materia di elezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721 del 1977 ed ulteriori modificazioni. Sin qui non vi sarebbe nulla da dire se il comma fosse formulato soltanto in questi termini. Ma quando, nel secondo periodo, si aggiunge che «ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a otto e non inferiore a due» eccetera, quando invece in precedenza l'articolo detta le norme per l'elezione dei rappresentanti generali e per l'elezione di quelli di settore, risulta chiaro che esistono due diversità sostanziali, perchè i rappresentanti nel

consiglio generale di amministrazione sono tre effettivi più tre supplenti, mentre quelli nei consigli di settore sono quattro.

Pertanto affermare che ciascuna lista deve comprendere un numero non superiore a otto e non inferiore a due di candidati mi pare che si riferisca esclusivamente all'elezione dei rappresentanti del personale all'interno del consiglio di amministrazione che tratta gli affari di settore.

La formulazione esplicativa di cui alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 721 del 1977, da una parte esplicita meglio la normativa di attuazione riguardante l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio deputati a trattare gli affari di settore, d'altra parte esplicita le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio d'amministrazione a competenza generale. Mi rendo conto che se nella proposta si fosse rimandata l'intera problematica al decreto del Presidente della Repubblica n. 721 del 1977 non vi sarebbero state questioni, però ho ritenuto che il problema andasse esplicitato meglio nell'emendamento. Tuttavia, qualora si volesse sopprimere il secondo periodo del comma 3, tutto verrebbe rimesso alla normativa di carattere generale e le cose funzionerebbero ugualmente.

GARIBALDI. La ragione che mi ha indotto ad elaborare e a presentare il mio emendamento all'articolo 2 nasce dal fatto che il secondo periodo del comma 3 di tale articolo delinea il meccanismo di elezione e di espressione delle preferenze limitatamente agli organismi di settore, mentre manca qualsiasi indicazione relativa alla elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione di affari non compresi da quelli di settore. Il secondo subemendamento presentato dal senatore Jannelli non mi sembra che vada contro lo spirito del mio emendamento e per questo ritengo che possa essere approvato dalla Commissione.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento presentato dal senatore Garibaldi tende a stabilire le modalità di composizione delle liste e di espressione delle

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

94° RESOCONTO STEN (1° ottobre 1986)

preferenze. Per l'elezione dei rappresentanti del personale dei consigli di settore, ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore ad otto e non inferiore a due; l'elettore può, nell'ambito della lista da lui votata, esprimere un numero di preferenze non superiore a quattro. Il Governo è favorevole a tale meccanismo, ma si oppone al subemendamento presentato dal senatore Jannelli che vorrebbe l'espressione di tre preferenze anzichè quattro per le rappresentanze di settore. Non ritengo infatti che ciò consentirebbe maggiore dialettica interna alle liste o garanzia delle minoranze, trattandosi di votazione a liste concorrenti, e si tratta comunque di una modifica di scarsa rilevanza in ordine alla rappresentanza.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Il senso del mio secondo subemendamento è quello di limitare gli spazi di manovra di gruppi di pressione all'interno delle singole liste. Se si riduce il numero delle preferenze da esprimere da quattro a tre i gruppi di pressione avranno minor ruolo e minor peso, perchè altri, non legati a detti gruppi, avranno maggiori possibilità di far eleggere un proprio rappresentante. Questo intendo quando dico che tale subemendamento consentirebbe una maggior dialettica nell'ambito della stessa lista.

Dalla discussione finora svoltasi è tuttavia emerso che il solo senatore Garibaldi non è pregiudizialmente contrario a tale proposta. Vorrei perciò che la Commissione si esprimesse su di essa.

PRESIDENTE. Onorevole Jannelli, a tal fine bisogna tener presente l'innovazione realizzata con l'emendamento del senatore Garibaldi che chiarisce le modalità elettorali nelle due ipotesi, sia per l'elezione dei rappresentanti per la trattazione dei problemi di settore, sia per l'elezione al consiglio di amministrazione per la trattazione di affari non compresi fra quelli di settore.

Se infatti al testo dell'emendamento del senatore Garibaldi aggiungiamo quello che nel disegno di legge n. 806 è il terzo periodo del terzo comma, notiamo che vi è una contraddizione: il testo, per così dire, si inceppa

in quanto tale periodo prevede soltanto una delle due ipotesi.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Su questo punto mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Garibaldi se insiste per la votazione del suo emendamento modificato con la riduzione del numero delle preferenze da quattro a tre.

GARIBALDI. Insisto per la votazione dell'emendamento così riformulato.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara contrario a questo emendamento, anche se ritiene che non se ne debba fare una questione di principio in quanto il problema è irrilevante in ordine alla rappresentanza.

Ritengo sia più opportuno prevedere la possibilità di esprimere quattro preferenze, dato che quattro sono i rappresentanti eletti nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari di settore; ripeto tuttavia che la questione non è di grande rilevanza.

GARIBALDI. Nel sindacato confederale vi è una componente comunista, una democristiana ed una socialista. La componente prevalente è quella comunista che fa quadrato attorno ai propri candidati, ed il pluralismo va a farsi benedire. Con il mio emendamento desidero che almeno uno dei rappresentanti possa essere espressione delle altre componenti.

MAFFIOLETTI. Ma che cosa c'entra questo?

GARIBALDI. C'entra e come; c'entra nei fatti.

TARAMELLI. Sta dicendo una cosa che non corrisponde ai fatti.

GARIBALDI. Parlo delle mie esperienze.

TARAMELLI. Le sue esperienze non sono calzanti, tant'è vero che il sindacato stipule-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

94° RESOCONTO STEN. (1° ottobre 1986)

rà un accordo di ferro e saranno votate tutte le componenti.

**GARIBALDI.** In questo modo abdichiamo alle nostre prerogative. Sto facendo una costatazione; non accuso mica chi vota comunista!

**MAFFIOLETTI.** Magari si votasse nel sindacato! Siete solo il 9 per cento, e molti di voi andrebbero a spasso.

**GARIBALDI.** Se tutti la pensassero come lei in questo momento starei fuori dal Parlamento, mentre io ci voglio restare.

**MAFFIOLETTI.** Sa quante categorie dirigeste se si votasse nel sindacato?

**GARIBALDI.** Quindi vede che è fondata la ragione della mia preoccupazione!

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi invito alla calma e a restare aderenti alla materia della discussione.

**SAPORITO.** Sottoscrivo anch'io l'emendamento presentato dal senatore Garibaldi.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento all'emendamento del senatore Garibaldi, presentato dal relatore Jannelli, e teso a sostituire, alla quinta riga del testo dell'emendamento, la parola: «quattro» con la parola: «tre».

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Garibaldi, e riformulato in base alla prima modifica proposta dal relatore Jannelli.

Ricordo che l'emendamento Garibaldi deve intendersi sostitutivo del secondo e del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 2.

**TARAMELLI.** Il Gruppo comunista si asterrà su questo emendamento che non ci pare tecnicamente migliorativo del testo presentato dal Governo; non riusciamo inoltre a comprendere se — come si è voluto dire —

esso preveda maggiori garanzie per le minoranze.

Il meccanismo previsto dall'articolo 2 del disegno di legge governativo rispecchia la normativa di carattere generale assegnando la rappresentanza a quelle liste che abbiano ottenuto maggiori consensi.

Ci asterremo pertanto sull'emendamento in quanto non riusciamo a comprenderne il vero significato.

**DE CINQUE.** Manifestiamo la nostra adesione all'emendamento del senatore Garibaldi, cui ha aderito il senatore Saporito, con la prima modifica suggerita dal relatore.

Faccio notare che sarebbe opportuno, a seguito dell'emendamento, modificare la rubrica dell'articolo 2, sopprimendo le parole «a competenza generale».

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al comma 3, tendente a sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«In attuazione di tali disposizioni, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a otto e non inferiore a due: l'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a quattro. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a due e l'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata».

**È approvato.**

In conseguenza di tale approvazione, se non si fanno osservazioni, si intende modificata anche la rubrica dell'articolo 2, così come suggerito dal senatore De Cinque.

Metto ai voti l'articolo 2, nel suo insieme, con le modifiche approvate.

**È approvato.**

## Art. 3.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Allo scopo di uniformare i termini di decorrenza e di scadenza del mandato tra tutti i rappresentanti del personale, i membri elettivi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già componenti del consiglio di amministrazione a competenza generale durano in carica, anche per la trattazione degli affari relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finchè durano in carica i rappresentanti del personale indicati nell'articolo 1, comma 3. Fino a tale termine non avranno luogo altre operazioni elettorali, alle quali si procederà subito dopo per la ricostituzione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno nella composizione generale e nelle singole composizioni speciali, con l'osservanza delle disposizioni previste nell'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 806 nel suo complesso, con le modifiche approvate.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 697 resta assorbito.

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,35 alle ore 12,20.*

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri

«Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità una tantum prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articolo 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)» (569), d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito

alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (843)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato», d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri; «Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità una tantum prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)», d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri; «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato».

In attesa del rappresentante del Governo, momentaneamente assente, desidero comunicare alla Commissione il contenuto del parere pervenuto in data odierna dalla competente Commissione bilancio:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il testo unificato proposto dalla Commissione di merito il 9 giugno 1986, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che la clausola di copertura finanziaria (articolo 11) venga riformulata nel seguente modo:

“All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1986, in lire 9.500 milioni per l'anno 1987 e lire 4.600 milioni per l'anno 1988, si farà fronte a carico del capitolo 2041 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio 1986 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Preannuncio un emendamento volto a riformulare la clausola di copertura, conformemente al parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

94° RESOCONTO STEN. (1° ottobre 1986)

TARAMELLI. Faccio presente la necessità di concludere il più presto possibile la discussione dei disegni di legge. In questo senso dobbiamo sollecitare l'interessamento del Governo.

PRESIDENTE. Condivido quanto espresso dal senatore Taramelli e me ne farò interprete.

Stante l'assenza del rappresentante del

Governo, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,25.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO